SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Di Marco Onofrio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Di Marco Onofrio, cittadino italiano, nato a Asti il 10 febbraio 1982, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» in data 3 novembre 2005 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 13 dicembre 2006 dal « Ministerio de educacion y ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma» dal 21 febbraio 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti come attestato in data 14 novembre 2007;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Marco Onofrio, cittadino italiano, nato a Asti il 10 febbraio 1982, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

———

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A13223

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 2009.

Gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici sportivi, alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e all'ippica nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e in particolare gli articoli 74 e seguenti;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e in particolare gli articoli 178 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2004, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 25 ottobre 2004, emanato di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive, nonché degli ippodromi;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 15 dicembre 2005, emanato di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione del citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in più formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici della formula, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata «Nuova Tris nazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 che ha approvato le modalità di gestione delle formule di gioco denominate «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008 che ha approvato le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica denominato «V7»;

Visto il decreto interdirettoriale del 3 aprile 2003 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i concorsi pronostici su base sportiva, le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e le scommesse ippiche di cui al citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; nonché le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i concorsi pronostici su base sportiva e le scommesse ippiche di cui al citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto direttoriale del 18 giugno 2007, n. 21429/giochi/GST, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 giugno 2007, n. 149, e i decreti direttoriali dell'8 agosto 2007, n. 28018/giochi/GST e n. 28019/giochi/GST, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 agosto 2007, n. 191, con i quali sono state emanate disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e alle modalità di rendicontazione per la gestione, rispettivamente, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, dei concorsi pronostici sportivi e delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Considerato che occorre ridefinire l'attuale assetto dei flussi finanziari dei concorsi pronostici sportivi, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e della nuova scommessa ippica a totalizzatore, al fine di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva come previsto all'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario derivanti dalla gestione dei concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modi-

ficazioni ed integrazioni; delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni; della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come attuato dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005 e dai relativi decreti di disciplina tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze; delle formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come attuato dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 e del nuovo concorso pronostici su base ippica di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come attuato dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici, alle scommesse a totalizzatore e alle scommesse ippiche;

c) concessione, l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici, alle scommesse a totalizzatore e alle scommesse ippiche;

d) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) scommesse a totalizzatore, le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) scommesse ippiche, le scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, commi 293 e 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il nuovo concorso pronostici su base ippica di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata di lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;

h) mese contabile, comprende le settimane contabili per le quali la domenica ricade nel mese di riferimento;

i) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte per i concorsi chiusi nella settimana o nel mese contabile di riferimento;

j) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana o nel mese contabile di riferimento;

k) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario e distinto per tipologia di gioco, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

I. le vincite pagate dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

II. i rimborsi pagati dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

III. il compenso dei punti vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

IV. il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.

l) saldo mensile, distinto per tipologia di gioco, indica la somma dei saldi settimanali compresi nel mese contabile di riferimento;

m) saldo mensile unificato, la somma dei saldi mensili dei concorsi pronostici e delle scommesse a totalizzatore;

n) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;

o) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici, delle scommesse a totalizzatore e delle scommesse ippiche;

p) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

TITOLO I

NORME RELATIVE AI CONCORSI PRONOSTICI E ALLE SCOMMESSE A TOTALIZZATORE

Art. 2.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale, distinto per tipologia di gioco, il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) il saldo settimanale;

b) l'incasso della raccolta nella settimana contabile di riferimento;

c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per i concorsi pronostici o le scommesse a totalizzatore di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita relativo all'incasso di cui al punto *c)*;

e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascun concorso pronostico o scommessa a totalizzatore di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso di cui al punto *c)*, nella misura prevista dagli atti di concessione.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco, distinto per tipologie di gioco, delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base dei rendiconti della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Art. 3.

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS

1. Il concessionario versa entro la fine dell'undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell'ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato, il saldo mensile unificato dato dalla somma del saldo mensile dei concorsi pronostici e delle scommesse a totalizzatore.

2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile unificato, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.

Art. 4.

Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS

1. A riscontro del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi totali dovuti dai concessionari, i medesimi sono così ripartiti:

a) montepremi e rimborsi;

b) imposta unica per i concorsi pronostici di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) imposta unica e residuo per le scommesse a totalizzatore di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) compenso per l'attività di gestione, al netto del compenso spettante al concessionario;

e) importi di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo;

f) fondo speciale di riserva di cui all'art. 12, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I prelevamenti dal fondo speciale di riserva di cui all'art. 12, commi 5 e 6, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati sul conto corrente n. 20050 intestato ad AAMS acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato, con imputazione a specifico capitolo di entrata.

Art. 5.

Altri versamenti

1. I versamenti di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo sono effettuati da AAMS entro la fine di ogni mese, relativamente ai concorsi pronostici chiusi nel mese precedente.

2. L'imposta unica dovuta è versata sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi dei concorsi pronostici

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi per gli importi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

2. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di vincite sia di rimborsi per importi complessivi uguali a quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

3. In caso di annullamento del concorso i premi precedenti assegnati ai giocatori sono erogati utilizzando la parte del montepremi di competenza del concorso annullato di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo dei premi precedenti non coperto dal montepremi del concorso annullato è erogato da AAMS utilizzando le somme, di cui all'art. 1, comma 283, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, destinate alle spese di gestione di spettanza dell'Amministrazione stessa.

Art. 7.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi delle scommesse a totalizzatore

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 24 e 25 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLE SCOMMESSE IPPICHE

Art. 8.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) il saldo settimanale;

b) l'incasso della raccolta nella settimana contabile di riferimento;

c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte per tutte le scommesse ippiche di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita relativo all'incasso di cui al punto *c)*;

e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascuna scommessa ippica di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso di cui al punto *c)*, nella misura prevista dagli atti di concessione.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base dei rendiconti della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Art. 9.

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS

1. Il concessionario versa entro la fine dell'undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell'ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato, il saldo mensile.

2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.

Art. 10.

Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS

1. A riscontro del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi totali dovuti dai concessionari, i medesimi sono così ripartiti:

a) montepremi e rimborsi;

b) imposta unica;

c) compenso per l'attività di gestione, al netto del compenso spettante al concessionario;

d) prelievo a favore dell'UNIRE.

Art. 11.

Altri versamenti

1. I versamenti del prelievo a favore dell'UNIRE sono effettuati settimanalmente da AAMS.

Art. 12.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite di importo unitario superiore a 3.000,00 euro seguono, rispettivamente, le modalità di pagamento previste per la nuova scommessa ippica a totalizzatore dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di disciplina tecnica

delle formule di scommessa di cui all'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; le modalità di pagamento previste per le formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri stati dell'Unione europea dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008; le modalità di pagamento previste per il nuovo concorso pronostici su base ippica dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008.

TITOLO III

NORME GENERALI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONTABILI DEL CONCESSIONARIO

Art. 13.

Adempimenti contabili del concessionario in materie di vincite

1. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o soggette a rimborso verificate dal concessionario stesso, effettua il versamento dell'importo complessivo delle ricevute vincenti e/ o soggette a rimborso, di importo unitario superiore a 3.000,00 euro.

2. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui al comma 1, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità quadrimestrale (modelli CSI.amm. p. e CSI.p. - allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS, con cadenza settimanale, per tutte le tipologie di gioco sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente compilati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre;

b) la contabilità di cui al punto *a)* è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 14.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di versamenti

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo agli importi dovuti ad AAMS di cui all'art. 3 e all'art. 9 del presente decreto, nonché di ogni altro importo dovuto ad AAMS in virtù sia del contratto di concessione che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito dell'intero esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso direttamente all'Ufficio centrale di ragioneria presso AAMS, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato;

b) contabilità quadrimestrale (modello CSI.amm.e., allegato 3) contenete l'analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni quadrimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun quadrimestre, di indicare la situazione totale del quadrimestre precedente. Detto prospetto è trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre. Le riscossioni relative agli importi dovuti sono documentate attraverso il modello CSI.r. (allegato 4) afferente il quadrimestre, da allegare alla contabilità quadrimestrale;

c) la contabilità di cui al punto *b)* è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a partire dal 28 dicembre 2009, primo giorno della prima settimana contabile dell'anno 2010.

2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, è abrogato il decreto direttoriale n. 21429/giochi/GST del 18 giugno 2007, il decreto direttoriale n. 28018/giochi/GST dell'8 agosto 2007 e il decreto direttoriale n. 28019/giochi/GST dell'8 agosto 2007.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 153

ALLEGATO 1

Mod.CSI.amm.p.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE VINCITE E DEI RIMBORSI

Dal	*Al*
c/competenza-residui anno …………….	

Reso dal Concessionario: ……………………………………………………………………………….
che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.

"Concorsi pronostici su base sportiva", "Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli" e "Scommesse ippiche a totalizzatore"			
Vincite e rimborsi			
periodo	*prenotati*	*pagati*	*saldo*
totale quadrimestri precedenti			
quadrimestre attuale			
totale			

………………..…, lì ……….…………….

Il Responsabile dei riscontri contabili

ALLEGATO 2

Mod.CSI.p.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE VINCITE E DEI RIMBORSI

Dal	Al
c/competenza-residui anno …………….	

Riepilogo delle vincite e dei rimborsi relativi ai

"Concorsi pronostici su base sportiva", "Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli" e "Scommesse ippiche a totalizzatore"

Concessionario:

settimana contabile dal / al		vincite e rimborsi prenotati a	vincite e rimborsi pagati b	saldo vincite e rimborsi c = a - b
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€

settimana contabile dal al		vincite e rimborsi prenotati nei quadrimestri precedenti e non saldati	vincite e rimborsi prenotati nei quadrimestri precedenti ma saldati nel quadrimestre attuale	saldo vincite e rimborsi
		a	b	c = a - b
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
totale quadrimestre precedente		€	€	€
totale generale pagato nel quadrimestre attuale			€	

…………………..., lì ……………………….

Il Responsabile dei riscontri contabili

ALLEGATO 3

Mod.CSI.amm.e.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

Dal	*Al*
c/competenza-residui anno …………….	

Reso dal Concessionario: ……………………………………………………………………………….
che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.

"Concorsi pronostici su base sportiva" e
"Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli"

Periodo	*riscossioni nette*	*versamenti al cap…*	*debito o credito*
totale quadrimestri precedenti			
quadrimestre attuale			
totale			

"Scommesse ippiche a totalizzatore"

Periodo	*riscossioni nette*	*versamenti al cap…*	*debito o credito*
totale quadrimestri precedenti			
quadrimestre attuale			
totale			

………………..…, lì ………..…………….

Il Responsabile dei riscontri contabili

ALLEGATO 4

Mod.CSI.r.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

Dal	*Al*
c/competenza-residui anno	

Concessionario:

Riepilogo delle riscossioni dei "Concorsi pronostici su base sportiva" e delle "Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli"

Mese di riferimento	Unità di scommesse	incasso complessivo	rimborsi		incasso lordo	aggio punti vendita	vincite pagate dai punti vendita	Crediti recuperati o da recuperare	Anticipi dei punti vendita da scontare nel mese riferiti a mesi precedenti			compenso concessionario	incasso netto da versare
			pagati	prescritti					dal	al	importo		
		a	b	c	d = a - b - c	e = ...% d	f	g	h			i = ... % d	l = a - b - e - f + g - h - i
	CPS	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*			*CPS*	*CPS*
	SCO	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*			*SCO*	*SCO*
TOTALE MENSILE													
	CPS	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*			*CPS*	*CPS*
	SCO	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*			*SCO*	*SCO*
TOTALE MENSILE													
	CPS	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*			*CPS*	*CPS*
	SCO	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*			*SCO*	*SCO*
TOTALE MENSILE													
	CPS	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*	*CPS*			*CPS*	*CPS*
	SCO	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*	*SCO*			*SCO*	*SCO*
TOTALE MENSILE													
TOTALE QUADRIMESTRE													

Riepilogo delle riscossioni delle "Scommesse ippiche a totalizzatore"

Mese di riferimento	Unità di scommesse	incasso complessivo	rimborsi		incasso lordo	aggio punti vendita	vincite pagate dai punti vendita	Crediti recuperati o da recuperare	Anticipi dei punti vendita da scontare nel mese riferiti a mesi precedenti			compenso concessionario	incasso netto da versare
			pagati	prescritti					dal	al	importo		
		a	b	c	d = a - b - c	e = ...% d	f	g	h			i = ... % d	l = a - b - e - f + g - h - i
TOTALE QUADRIMESTRE													

.........., lì ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

09A13244

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1º luglio 2012, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 125.549 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 giugno, 23 luglio, 26 agosto e 25 settembre 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012, di cui al decreto del 22 giugno 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 ottobre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 giugno 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 giugno 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 124 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 novembre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 giugno 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A13241

DECRETO 29 ottobre 2009.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 dedicate a «L'Aquila, una moneta per la ricostruzione» - millesimo 2009. (Decreto n. 84986).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2008 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2009, n. 70343, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a «L'Aquila, una moneta per la ricostruzione», millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10, dedicate a «L'Aquila, una moneta per la ricostruzione», millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2009, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 9 novembre 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 50.000,00 pari a n. 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 10 maggio 2010, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito http://www.ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 50,00;

da 501 unità € 49,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., avverrà al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A13222

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 maggio 2009.

Approvazione della nuova tabella di riparto dei finanziamenti per l'anno 2009 relativa all'attuazione del «Piano per lo screening del cancro al seno, della cervice uterina e del colon-retto per il triennio 2007-2009».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2007 che approva il «Piano per lo screening del cancro del seno, della cervice uterina e del colon-retto per il triennio 2007/2009» che definisce modalità e criteri di realizzazione dei programmi per il superamento delle criticità nelle regioni meridionali e insulari, nonché la ripartizione in favore di tali regioni, del finanziamento per gli anni 2007/2009;

Visto l'art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nel relativo allegato elenco 1;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che dispone una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nel relativo allegato elenco 1;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere ad una ridefinizione della tabella di riparto dei finanziamenti allegata al succitato Piano screening, esclusivamente per la parte relativa al Piano finanziario 2009;

Acquisita l'intesa sullo schema di decreto di modifica della tabella di riparto dei finanziamenti per l'anno 2009 relativa al sopraccitato Piano screening, espressa nella riunione dell'8 aprile 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di nomina del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali del 15 luglio 2008 recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nuova tabella di riparto dei finanziamenti per l'anno 2009 relativa all'attuazione del «Piano per lo screening del cancro del seno, della cervice uterina e del colon-retto per il triennio 2007/2009», che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il direttore generale preposto alla Direzione generale della prevenzione sanitaria darà attuazione a quanto sopra disposto, osservando le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 29 maggio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 297

ALLEGATO

Piano finanziario 2009

Attività	n.	Costo unitario	Totale
Segreteria ed assistenza comitati	25	308,72	7.718,00
Missioni esperti	50	308,72	15.436,00
Produzione stampa rapporti	3	15.436,00	46.308,00
Gestione sito web CCM-sezione screening	1	23.154,00	23.154,00
Adeguamento linee guida			46.308,00
Attività di promozione			154.360,00
Campagne informative	1	231.539,00	231.539,00
Monitoraggio e datawarehouse	20	11.576,95	231.539,00
Survey e valutazione	3	77.179,67	231.539,01
Convenzione con l'Osservatorio Nazionale Screening	1	92.616,00	92.616,00
Formazione			308.720,00
Programmi di ricerca applicata			1.389.236,00
Quota regionale	8		11.113.890,00
Totale			**13.892.363,01**

Finanziamenti per Regione, tipo di Screening ed Anno

	Cancro del COLON RETTO				Cancro della MAMMELLA				Cancro della CERVICE UTERINA			
REGIONE	Popolazione target	Finanziamenti			Popolazione target	Finanziamenti			Popolazione target	Finanziamenti		
		2007	2008	2009		2007	2008	2009		2007	2008	2009
Abruzzo	374.040	440.638,36	396.574,52	306.075,40	156.913	184.851,58	166.366,43	128.401,25	357.107	420.690,41	378.621,37	292.219,19
Molise	91.877	108.235,83	97.412,25	75.182,57	37.905	44.654,04	40.188,64	31.017,51	85.244	100.421,82	90.379,63	69.754,81
Campania	1.442.635	1.699.498,22	1.529.548,40	1.180.502,27	626.693	738.276,58	664.448,93	512.820,30	1.582.623	1.864.411,29	1.677.970,16	1.295.053,87
Puglia	1.093.293	1.287.955,38	1.159.159,84	894.637,15	476.525	561.370,96	505.233,86	389.938,44	1.129.893	1.331.072,06	1.197.964,86	924.586,78
Basilicata	162.287	191.182,43	172.064,19	132.798,78	67.542	79.567,95	71.611,15	55.269,34	158.653	186.901,39	168.211,25	129.825,10
Calabria	534.325	629.462,33	566.516,10	437.235,94	223.536	263.336,90	237.003,21	182.918,59	539.912	636.044,10	572.439,69	441.807,76
Sicilia	1.336.186	1.574.095,83	1.416.686,24	1.093.395,49	579.818	683.055,42	614.749,88	474.462,68	1.366.107	1.609.344,30	1.448.409,87	1.117.879,72
Sardegna	473.048	557.274,87	501.547,39	387.093,23	205.260	241.806,85	217.626,15	167.963,41	480.328	565.851,10	509.265,99	393.050,42
Totale	5.507.691	6.488.343,25	5.839.508,93	4.506.920,83	2.374.192	2.796.920,28	2.517.228,25	1.942.791,52	5.699.867	6.714.736,47	6.043.262,82	4.664.177,65

Finanziamenti per Regione, per Anno

REGIONE	ANNO 2007	2008	2009	Totale triennio
Abruzzo	1.046.180	941.562	726.696	2.714.438
Molise	253.312	227.981	175.955	657.248
Campania	4.302.186	3.871.968	2.988.377	11.162.531
Puglia	3.180.398	2.862.359	2.209.163	8.251.920
Basilicata	457.652	411.887	317.894	1.187.433
Calabria	1.528.843	1.375.959	1.061.962	3.966.764
Sicilia	3.866.496	3.479.846	2.685.738	10.032.080
Sardegna	1.364.933	1.228.440	948.107	3.541.480
Totale	16.000.000	14.400.000	11.113.890	41.513.890

09A13096

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Boza Maria De Valme, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Garcia Boza Maria De Valme, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Cádiz» di Cadice, in data 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2001 presso la «Universidad de Cádiz» di Cadice dalla sig.ra Garcia Boza Maria De Valme nata a La Línea de la Concepcíon (Cadice) (Spagna) il giorno 28 giugno 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13231

DECRETO 19 ottobre 2009.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 4 della legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 31/89 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei Comitati provinciali INPS;

Viste le note ministeriali n. 16822 del 26 giugno 1990 e n. 67313 del 9 maggio 1996;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

CGIL Confederazione Italiana del Lavoro;

CISL Confederazione Italiana Sindacato lavoratori;

UGL Unione Generale del Lavoro;

UIL Unione Italiana del Lavoro;

FEDERMANAGER Associazione Dirigenti Aziende Industriali;

CONFINDUSTRIA

CONFAPI

ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili;

CONFARTIGIANATO;

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato;

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI;

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

COLDIRETTI;

CONFAGRICOLTURA;

Decreta:

La ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lecco Membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1. Sig. Carmine Leva CGIL;
2. Sig. Alfredo Licini CGIL;
3. Sig. Giancarlo Lupinu CGIL;
4. Sig. Walter Redaelli CGIL;
5. Sig. ra Maria Assunta Bonfanti CISL;
6. Sig. Giuseppe Mazzoleni CISL;
7. Sig. Mario Lino Appiani CISL;
8. Sig. Giovanni Felice Sozzi CISL;
9. Sig. Stefano Virgilio UIL;
10. Sig. Lionello Cattaneo UIL;
11. Sig. Pietro Righetto Federmanager.

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

1. Sig. Giorgio Airoldi - Confindustria;
2. Sig. Riccardo Balbiani - Confapi;
3. Sig. Paolo Cavallier - Ance.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1. Sig. Alessio Corti - Confartigianato;
2. Sig. Andrea Cattaneo - Confcommercio;
3. Sig. Diego Spreafico - Coldiretti.

Direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale del Lavoro

Direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato

Direttore *pro tempore* della sede provinciale INPS

Il Comitato ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Lecco, 19 ottobre 2009

Il direttore provinciale: ZANETTI

09A13106

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2009.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo a condizione che ci sia l'accordo del costitutore ad adottare la descrizione scaturita dall'anno di prova ufficiale;

Vista la comunicazione della Florisem, del 13 ottobre 2009, con la quale si accetta l'iscrizione con la descrizione ottenuta nell'anno di prova ufficiale;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le

sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
12493	Curcuma	Florimond Desprez – Francia
11845	Ginseng	Serasem – Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
12460	Adelante	Serasem - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A13095

DECRETO 23 ottobre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del «Limone di Sorrento», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi dalla IGP «Limone di Sorrento».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 281 del 7 novembre 2000, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del «Limone di Sorrento» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Limone di Sorrento»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato IS.ME.CERT., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 30 giugno 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del «Limone di Sorrento» a svolgere le funzioni indicate all'art.14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della IGP «Limone di Sorrento»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 30 giugno 2003 e rinnovato con decreto ministeriale del 17 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006), al Consorzio di tutela del «Limone di Sorrento» con sede in corso Italia n. 210 - 80067 Sorrento (Napoli), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Limone di Sorrento».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 21 dicembre 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13232

DECRETO 23 ottobre 2009.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Albicocca Vesuviana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004 con il quale alla denominazione «Albicocca Vesuviana» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 14125 del 17 settembre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Albicocca Vesuviana»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004 alla denominazione «Albicocca Vesuviana», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13233

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2009.

Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 184/08/CONS. (Deliberazione n. 597/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 28 ottobre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 e successive modificazioni del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 184/08/CONS recante l'avvio del procedimento inerente a «Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentare cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 296/09/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 22 giugno 2009 recante la proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 184/08/CONS;

Valutata la necessità di sostituire il Responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 184/08/CONS, dott.ssa Adriana Lotti della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti, la quale ha assunto nuovi e diversi incarichi istituzionali;

Rilevata la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 296/09/CONS, al fine di espletare gli adempimenti istruttori inerenti al procedimento in corso e di esaminare le ulteriori problematiche emerse;

Rilevato che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie appare congruo determinare la proroga in trenta giorni e che la stessa decorrerà a partire dalla scadenza del termine di centoventi giorni fissato dalla delibera n. 296/09/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 22 giugno 2009;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento

1. La responsabilità del procedimento istruttorio, di cui alla delibera 184/08/CONS è assegnata alla dr.ssa Sara Mastrovita della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.

Art. 2.

Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 184/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008, fissato in centottanta giorni e prorogato di centoventi giorni con delibera n. 296/09/CONS del 4 giugno 2009, viene ulteriormente prorogato di trenta giorni.

2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'art. 1, comma 4, della delibera n. 184/08/CONS.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 184/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2009

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

09A13221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia «Nostra Signora di Nazareth oltre Simeto», in Catania

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 ottobre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «Nostra Signora di Nazareth oltre Simeto», con sede in Catania.

09A13107

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione pubblica di fedeli denominata «Cenacolo Missionario Comboniano», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 ottobre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Associazione pubblica di fedeli denominata «cenacolo Missionario Comboniano», con sede in Roma.

09A13108

Riconoscimento della personalità giuridica alla parrocchia «Madonna della Purità, San Pio e San Leone», in Montesarchio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 ottobre 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «Madonna della Purità, San Pio e San Leone», con sede in Montesarchio (Benevento).

09A13109

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Estratto della determinazione AIC/N/V n. 2390 del 23 ottobre 2009 relativo al medicinale «Dysport»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2390 del 23 ottobre 2009

Titolare A.I.C.: IPSEN S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in via Figino n. 16 - 20100 Milano, codice fiscale 05619050585.

Medicinale: DYSPORT.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di ufficio, all'estratto della determinazione AIC/N/V n. 2185 del 23 settembre 2009, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2009, concernente la «Modifica della posologia e del modo di somministrazione» del medicinale «Dysport», è apportata la seguente modifica:

Alla colonna destra della tabella (nella prima pagina del citato estratto), nella parte testuale viene cancellata la frase alla quarta riga che recita:

«In uno studio "dose ranging" sull'uso di Dysport» relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028362022 - «500 UI polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 2 flaconi

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13240

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-260) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.